



*Ministero dell'Interno*

*Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile*

*Direzione Centrale Prevenzione, Sicurezza Tecnica, Antincendio, Energetica*

**IL DIRETTORE CENTRALE**

*Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

*Dipartimento Mercato e Tutela*

*Direzione Generale Consumatori e Mercato*

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

*Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*

*Servizio Tecnico Centrale*

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

**VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

**VISTA** la Legge 23 luglio 2009, n. 99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, in particolare l’art. 4 (attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

**VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”;

**VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato*”;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, in particolare, il Capo VII;

**VISTO** il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 *“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”*;

**VISTA** la Convenzione 28 ottobre 2020 con la quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Ministero dello Sviluppo Economico (attuale Ministero Imprese e Made in Italy) ed il Ministero dell’Interno hanno affidato all’organismo nazionale italiano di accreditamento ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate ed alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni (VVCP) dei prodotti da costruzione di cui all’art.11, comma 3, del Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106;

**CONSIDERATO** quanto conseguentemente disposto con la Circolare interministeriale CSLPP 28 gennaio 2021, prot. n. 983, concernente nuove procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011;

**VISTA** la Convenzione 19 novembre 2024 con decorrenza 29 ottobre 2024 con la quale il Ministero Infrastrutture e Trasporti, il Ministero Imprese e Made in Italy ed il Ministero dell’Interno hanno rinnovato all’organismo nazionale italiano di accreditamento ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate ed alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni (VVCP) dei prodotti da costruzione di cui all’art.11, comma 3, del Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106;

**VISTO** il Decreto del Direttore Centrale della DCPST presso il Dipartimento Vigili del Fuoco, del Direttore Generale Mercato, Concorrenza, Consumatore, Vigilanza, Normativa Tecnica presso il Ministero Imprese e Made in Italy e del Presidente Servizio Tecnico Centrale presso il Consiglio Superiore Lavori Pubblici, registrato al protocollo dipvvf.DCPREV.0017249.29-10-2024, con cui l’Organismo notificato IMQ spa, NB 0051 è stato autorizzato a svolgere compiti di parte terza per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n. 305/2011;

**CONSIDERATO** che l’organismo notificato **IMQ spa** ha ottenuto da Accredia il certificato di accreditamento n. 005PRD rev. 000, con data di revisione 01-01-2023 per la conformità alla norma EN/ISO/IEC 17065:2012 ed il relativo allegato al certificato n. 005PRD rev. 002 con scadenza 09-03-2029 contenente l’elenco dei prodotti certificati;

**ACQUISITA** al protocollo VF DCPREV.0000514.14-01-2025 l’istanza con la quale IMQ spa ha richiesto l’autorizzazione di cui al Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106, articolo 11, per lo svolgimento delle attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011;

**VISTA** la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, *“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994”* e successive

modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi che effettuano le procedure di certificazione CE sono a carico degli Organismi richiedenti;

**VISTA** la Legge 24 dicembre 2012, n. 234, art. 30, comma 4, secondo cui gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

**RITENUTO** di procedere, comunque, al rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del Decreto recante la determinazione delle tariffe e degli importi per i servizi resi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le relative modalità di pagamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b) e c), del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106, e dell'articolo 47 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52;

## DECRETANO

### Art. 1

L'organismo notificato **IMQ spa**, NB 0051, specificato in premessa e nel seguito denominato "Organismo", è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa ed ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'art. 39 del Regolamento (UE) n. 305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le specifiche tecniche armonizzate e la tipologia di organismo di seguito specificate:

**Certificazione di prodotti nei seguenti settori: Regolamento (UE) n. 305/2011 - Prodotti da costruzione**  
*Sede principale di via Quintiliano 43, 20143 MILANO (MI), Italia;*

Mandato Decisione	Famiglia di prodotti	Specifica Tecnica	Sistema AVCP
M/105 95/467/CE 2001/593/CE	Camini, condotti e prodotti specifici	<p><b>EN 1457-1:2012</b>                      Camini — Condotti interni di terracotta/ceramica — Parte 1: Condotti di terracotta/ceramica operanti a secco — Requisiti e metodi di prova</p> <p><b>EN 1457-2:2012</b>                      Camini — Condotti interni di terracotta/ceramica — Parte 2: Condotti di terracotta/ceramica operanti in condizioni umide - Requisiti e metodi di prova</p> <p><b>EN 14989-1:2007</b>                      Camini — Requisiti e metodi di prova per camini metallici e condotti di adduzione aria di qualsiasi materiale apparecchi di riscaldamento a tenuta stagna — Parte 1: Terminali verticali aria/fumi per apparecchi di tipo C6</p> <p><b>EN 1856-1:2009</b>                      Camini — Requisiti per camini metallici — Parte 1: Prodotti per sistemi camino</p> <p><b>EN 1856-2:2009</b>                      Camini — Requisiti per camini metallici — Parte 2: Condotti interni e canali da fumo metallici</p>	<b>2+</b>

M/105 95/467/CE 2001/593/CE 2010/679/EU	Camini, condotti e prodotti specifici	<p><b>EN 1857:2010</b></p> <p>Camini — Componenti — Condotti fumari di calcestruzzo</p> <p><b>EN 1858:2008+A1:2011</b> Camini — Componenti — Blocchi di calcestruzzo</p> <p><b>EN 12446:2011</b> Camini — Componenti — Elementi esterni di calcestruzzo</p> <p><b>EN 13063-1:2005+A1:2007</b> Camini — Sistemi camino con condotti interni di terracotta/ceramica — Parte 1: Requisiti e metodi di prova per la resistenza al fuoco da fuliggine</p> <p><b>EN 13063-2:2005+A1:2007</b> Camini — Sistemi camino con condotti interni di terracotta/ceramica — Parte 2: Requisiti e metodi di prova in condizioni umide</p>	<b>2+</b>
--	---------------------------------------	---	-----------

M/105 95/467/CE 2001/593/CE 2010/679/EU	Camini, condotti e prodotti specifici	<p><b>EN 13069:2005</b> Camini — Pareti esterne di laterizio/ceramica per sistemi di canne fumarie — Requisiti e metodi di prova</p> <p><b>EN 13084-5:2005</b> <b>EN 13084-5:2005/AC:2006</b> Camini industriali strutturalmente indipendenti — Parte 5: Materiali per pareti interne di mattoni — Specifiche di prodotto</p> <p><b>EN 13084-7:2012</b> Camini strutturalmente indipendenti — Parte 7: Specifiche di prodotto applicabili ad elementi cilindrici di acciaio da utilizzare per camini di acciaio a parete singola e per pareti interne di acciaio</p> <p><b>EN 14471:2013+A1:2015</b> Camini — Sistemi di camini con condotti interni di plastica — Requisiti e metodi di prova</p> <p><b>EN 14989-2:2007</b> Camini — Requisiti e metodi di prova per camini metallici e condotti di adduzione aria di qualsiasi materiale per apparecchi di riscaldamento a tenuta stagna — Parte 2: Condotti per fumi e aria comburente per apparecchi a tenuta stagna</p>	<b>2+</b>
M/109 96/577/CE 2002/592/CE	Allarme e rilevazione di incendi, sistemi antincendio fissi, sistemi di sorveglianza del Fuoco, del fumo e prodotti antiesplorazione	<p><b>EN 54-2:1997</b> <b>EN 54-2:1997/AC:1999</b> <b>EN 54-2:1997/A1:2006</b> Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Centrale di controllo e segnalazione</p> <p><b>EN 54-3:2001</b> <b>EN 54-3:2001/A1:2002</b> <b>EN 54-3:2001/A2:2006</b> Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Dispositivi sonori di allarme incendio</p> <p><b>EN 54-4:1997</b> <b>EN 54-4:1997/AC:1999</b> <b>EN 54-4:1997/A1:2002</b> <b>EN 54-4:1997/A2:2006</b> Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Apparecchiatura di alimentazione</p> <p><b>EN 54-5:2017+A1:2018</b> Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Rivelatori di calore — Rivelatori puntiformi</p>	<b>1</b>

<p>M/109 96/577/CE 2002/592/CE</p>	<p>Allarme e rilevazione di incendi, sistemi antincendio fissi, sistemi di sorveglianza del Fuoco, del fumo e prodotti antiesplorazione</p>	<p><b>EN 54-7:2018</b> Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — trasmissione della luce o della ionizzazione</p> <p><b>EN 54-11:2001</b> <b>EN 54-11:2001/A1:2005</b> Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Punti di allarme manuali</p> <p><b>EN 54-16:2008</b> Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Componenti per sistemi di segnalazione d'incendio vocali — Parte 16: Centrale di controllo e segnalazione per segnalazioni vocali</p> <p><b>EN 54-17:2005</b> <b>EN 54-17:2005/AC:2007</b> Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Parte 17: Isolatori di corto circuito</p> <p><b>EN 54-18:2005</b> <b>EN 54-18:2005/AC:2007</b> Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Parte 18: Requisiti e metodi di prova per dispositivi di ingresso/uscita da utilizzare per percorsi di trasmissione di sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio</p> <p><b>EN 54-21:2006</b> Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Parte 21: Dispositivi di trasmissione dell'allarme e del segnale di guasto</p> <p><b>EN 54-23:2010</b> Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Parte 23: Dispositivi visuali di allarme incendio</p> <p><b>EN 54-24:2008</b> Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Parte 24: Componenti di sistemi di allarme vocale — Altoparlanti</p> <p><b>EN 54-25:2008</b> <b>EN 54-25:2008/AC:2012</b> Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Parte 25: Componenti che utilizzano collegamenti radio</p> <p><b>EN 12094-1:2003</b> Sistemi fissi di lotta contro l'incendio — Componenti di impianti di estinzione a gas — Requisiti e metodi di prova per dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo</p>	<p><b>1</b></p>
<p>M/109 96/577/CE 2002/592/CE</p>	<p>Allarme e rilevazione di incendi, sistemi antincendio fissi, sistemi di sorveglianza del Fuoco, del fumo e prodotti antiesplorazione</p>	<p><b>EN 12094-3:2003</b> Sistemi fissi di lotta contro l'incendio — Componenti di impianti di estinzione a gas — Requisiti e metodi di prova per dispositivi manuali di azionamento e di bloccaggio</p> <p><b>EN 12101-10:2005</b> <b>EN 12101-10:2005/AC:2007</b> Sistemi per il controllo di fumo e calore — Parte 10: Alimentazioni</p>	<p><b>1</b></p>
<p>M/131</p>	<p>Tubazioni, serbatoi e relativi</p>	<p><b>EN 14800:2007</b> Assemblaggi di tubi metallici corrugati di sicurezza per il collegamento di apparecchi domestici che utilizzano combustibili gassosi</p>	

1999/472/CE 2001/596/CE	accessori non a contatto con acqua destinata al consumo umano	<b>EN 331:1998</b> <b>EN 331:1998/A1:2010</b> Rubinetti a sfera ed a maschio conico con fondo chiuso, a comando manuale, per impianti a gas negli edifici	<b>1</b>
M/443 2011/284/EU	Cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione	<b>EN 50575:2014</b> <b>EN 50575:2014/A1:2016</b> Cavi di energia, comando e comunicazioni — Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco	<b>1+</b>

**IMQ spa**  
sede di via Quintiliano 43  
20138 Milano (MI)

Decision Decisione	Product family, product/Intended use Famiglia di prodotti, prodotto/uso previsto	AVCP system Sistema AVCP	Technical specification Specifica tecnica	Art.46 Reg.(UE) n. 305/2011
2011/284/EU	Cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione (1/3) - Cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione - Usi soggetti alle norme sulla reazione al fuoco/Power, control and communication cables (1/3) - Power, control and communication cables - for uses subject to regulations on reaction to fire;	3	EN 50575:2014 +A1:2016	x

**IMQ spa**  
sede di via Dell'industria 55  
31020 Zoppè – San Vendemiano (TV)

Decision Decisione	Product family, product/Intended use Famiglia di prodotti, prodotto/uso previsto	AVCP system Sistema AVCP	Technical specification Specifica tecnica	Art.46 Reg.(UE) n. 305/2011
99/471/EC	Apparecchi di riscaldamento per ambienti (1/2) - Apparecchi di riscaldamento per ambienti che utilizzano combustibili solidi e liquidi - nell'edilizia/Space heating appliances (1/2) - Space heating appliances burning solid and liquid fuels - in buildings;  Apparecchi di riscaldamento per ambienti (2/2) - Apparecchi di riscaldamento per ambienti che utilizzano combustibili solidi e liquidi - Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco/Space heating appliances (2/2) - Space heating appliances burning	3	EN 14785:2006	X

Decision Decisione	Product family, product/Intended use Famiglia di prodotti, prodotto/uso previsto	AVCP system Sistema AVCP	Technical specification Specifica tecnica	Art.46 Reg.(UE) n. 305/2011
	solid and liquid fuels - for uses subject to reaction to fire regulations			
99/471/EC	Apparecchi di riscaldamento per ambienti (1/2) - Apparecchi di riscaldamento per ambienti che utilizzano combustibili solidi e liquidi - nell'edilizia/Space heating appliances (1/2) - Space heating appliances burning solid and liquid fuels - in buildings;  Apparecchi di riscaldamento per ambienti (2/2) - Apparecchi di riscaldamento per ambienti che utilizzano combustibili solidi e liquidi - Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco/Space heating appliances (2/2) - Space heating appliances burning solid and liquid fuels - for uses subject to reaction to fire regulations	3	EN 13229:2001  EN 13229:2001/A1:2003  EN 13229:2001/A2:2004  EN 13229:2001/AC:2006  EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007	X
99/471/EC	Apparecchi di riscaldamento per ambienti (1/2) - Apparecchi di riscaldamento per ambienti che utilizzano combustibili solidi e liquidi - nell'edilizia/Space heating appliances (1/2) - Space	3	EN 13240:2001  EN 13240:2001/A2:2004  EN 13240:2001/AC:2006	X

Decision Decisione	Product family, product/Intended use Famiglia di prodotti, prodotto/uso previsto	AVCP system Sistema AVCP	Technical specification Specifica tecnica	Art.46 Reg.(UE) n. 305/2011
	heating appliances burning solid and liquid fuels - in buildings;  Apparecchi di riscaldamento per ambienti (2/2) - Apparecchi di riscaldamento per ambienti che utilizzano combustibili solidi e liquidi - Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco/Space heating appliances (2/2) - Space heating appliances burning solid and liquid fuels - for uses subject to reaction to fire regulations		EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	
99/471/EC	Apparecchi di riscaldamento per ambienti (1/2) - Apparecchi di riscaldamento per ambienti che utilizzano combustibili solidi e liquidi - nell'edilizia/Space heating appliances (1/2) - Space heating appliances burning solid and liquid fuels - in buildings;  Apparecchi di riscaldamento per ambienti (2/2) - Apparecchi di riscaldamento per ambienti che utilizzano combustibili solidi e liquidi - Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco/Space heating appliances (2/2) - Space heating appliances burning	3	EN 12815:2001  EN 12815:2001/AC:2006  EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 EN 12815:2001/A1:2004	X

Decision Decisione	Product family, product/Intended use Famiglia di prodotti, prodotto/uso previsto	AVCP system Sistema AVCP	Technical specification Specifica tecnica	Art.46 Reg.(UE) n. 305/2011
	solid and liquid fuels - for uses subject to reaction to fire regulations			
99/471/EC, 01/596/EC	Apparecchi di riscaldamento per ambienti (1/2) - Apparecchi di riscaldamento per ambienti che utilizzano combustibili solidi e liquidi - nell'edilizia/Space heating appliances (1/2) - Space heating appliances burning solid and liquid fuels - in buildings;  Apparecchi di riscaldamento per ambienti (2/2) - Apparecchi di riscaldamento per ambienti che utilizzano combustibili solidi e liquidi - Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco/Space heating appliances (2/2) - Space heating appliances burning solid and liquid fuels - for uses subject to reaction to fire regulations	3	EN 16510-2-1:2022	X
99/471/EC, 01/596/EC	Apparecchi di riscaldamento per ambienti (1/2) - Apparecchi di riscaldamento per ambienti che utilizzano combustibili solidi e liquidi - nell'edilizia/Space heating appliances (1/2) - Space	3	EN 16510-2-2:2022	X

<b>Decision Decisione</b>	<b>Product family, product/Intended use Famiglia di prodotti, prodotto/uso previsto</b>	<b>AVCP system Sistema AVCP</b>	<b>Technical specification Specifica tecnica</b>	<b>Art.46 Reg.(UE) n. 305/2011</b>
	heating appliances burning solid and liquid fuels - in buildings; Apparecchi di riscaldamento per ambienti (2/2) - Apparecchi di riscaldamento per ambienti che utilizzano combustibili solidi e liquidi - Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco/Space heating appliances (2/2) - Space heating appliances burning solid and liquid fuels - for uses subject to reaction to fire regulations			
99/471/EC, 01/596/EC	Apparecchi di riscaldamento per ambienti (1/2) - Apparecchi di riscaldamento per ambienti che utilizzano combustibili solidi e liquidi - nell'edilizia/Space heating appliances (1/2) - Space heating appliances burning solid and liquid fuels - in buildings; Apparecchi di riscaldamento per ambienti (2/2) - Apparecchi di riscaldamento per ambienti che utilizzano combustibili solidi e liquidi - Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco/Space heating appliances (2/2) - Space heating appliances burning	3	EN 16510-2-3:2022	X

<b>Decision Decisione</b>	<b>Product family, product/Intended use Famiglia di prodotti, prodotto/uso previsto</b>	<b>AVCP system Sistema AVCP</b>	<b>Technical specification Specifica tecnica</b>	<b>Art.46 Reg.(UE) n. 305/2011</b>
	solid and liquid fuels - for uses subject to reaction to fire regulations			
99/471/EC, 01/596/EC	Apparecchi di riscaldamento per ambienti (1/2) - Apparecchi di riscaldamento per ambienti che utilizzano combustibili solidi e liquidi - nell'edilizia/Space heating appliances (1/2) - Space heating appliances burning solid and liquid fuels - in buildings; Apparecchi di riscaldamento per ambienti (2/2) - Apparecchi di riscaldamento per ambienti che utilizzano combustibili solidi e liquidi - Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco/Space heating appliances (2/2) - Space heating appliances burning solid and liquid fuels - for uses subject to reaction to fire regulations	3	EN 16510-2-6:2022	X

## Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, deve essere svolta presso la sede di cui al precedente art.1, secondo forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
2. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, conforme a quanto riportato nel punto 7 dell'Allegato D del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106.
3. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n. 305/2011, a quelli previsti nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 ed



alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto con le modalità stabilite nel punto 2 dell'Allegato D del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106.

#### Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, dovrà essere tempestivamente comunicata alle Amministrazioni competenti ed all'ente di accreditamento.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, è soggetta a tempestiva valutazione dell'ente di accREDITAMENTO.
3. L'Organismo mette a disposizione della Direzione Generale Consumatori e Mercato, un accesso telematico, finalizzato al controllo dell'attività svolta, alla propria banca dati per l'acquisizione di informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite al Regolamento di cui trattasi.

#### Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di notifica del presente decreto ed ha scadenza pari a quella del corrispondente accREDITAMENTO (DLvo 106/2017, art.11, co. 1) pertanto:
  - l'autorizzazione adottata sulla base dell'allegato al certificato di accREDITAMENTO Accredia n. 0005PRD revisione 002, è **valida fino al 09-03-2029**;
  - l'autorizzazione adottata sulla base del certificato di accREDITAMENTO Accredia n. 0121L revisione 005, è **valida fino al 04-07-2028**.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea, nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organizations), ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

#### Art. 5

1. L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n. 305/2011 o dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 o dal presente Decreto ne provoca la decadenza, inoltre la scadenza, la sospensione, la revoca o la proroga del certificato di accREDITAMENTO, determina rispettivamente la decadenza, la sospensione, la revoca o la proroga della presente autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106.

Il presente Decreto è inviato alla Commissione Europea ed ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del

Ministero Imprese e Made in Italy (sezione “Mercato”, Area “Normativa tecnica”, voce “Organismi di valutazione delle conformità”, accedendo a “Consulta la banca dati”).

**Il Presidente  
del Consiglio Superiore  
dei Lavori Pubblici**

*Massimo SESSA*



MASSIMO  
SESSA  
MiMS  
07.02.2025  
13:37:18  
GMT+01:00

**Il Direttore Centrale  
Prevenzione, Sicurezza  
Tecnica, Antincendio,  
Energetica**

*Giampietro BOSCAINO*



Direzione Centrale per la Prevenzione e la  
Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica

GIAMPIETRO  
BOSCAINO  
MINISTERO  
DELL'INTERNO  
04.02.2025  
09:48:03  
GMT+01:00

**Il Direttore Generale  
per i Consumatori  
e il Mercato**

*Gianfrancesco ROMEO*

Firmato digitalmente da: Gianfrancesco  
Romeo  
Organizzazione: MISE/80230390587  
Data: 07/02/2025 12:51:20

CT